



# COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

Piazza IV Novembre N°01-83020-Moschiano (AV) Telefono 081/8249916-Fax 081/8245942

\*\*\*\*\*

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N° 3 DEL 26/04/2021

OGGETTO: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019 n. 160).

=====

L'anno Duemilaventuno questo giorno 26 del mese di Aprile alle ore 19,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti
<b>Sindaco</b> <b>ADDEO CLAUDIO ROSARIO</b>	SI	
<b>Consiglieri comunali</b>		
<b>ESPOSITO GIUSEPPE</b>		SI
<b>MAZZOCCA ANTONIO</b>	SI	
<b>ADDEO FRANCESCO</b>	SI	
<b>SANTANIELLO FIORAVANTE</b>	SI	
<b>VOLINO DOMENICO</b>		SI
<b>MOSCHIANO CARMINE</b>	SI	
<b>PACIA ANDREA</b>		SI
<b>MAZZOCCA ANGELO</b>	SI	
<b>MAZZOCCA MARIO</b>	SI	
<b>PAOLILLO FAUSTO</b>		SI
Assegnati 11	Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:	Presenti n. 07
Assegnati 11		Assenti n. 04

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

- In assenza del Presidente del Consiglio presiede il Vice Presidente ///

- Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Rosa Riccardo. La seduta è pubblica.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Si passa a trattare il terzo argomento all'ordine del giorno;
- **VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto:** "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019 n. 160).
- Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
- **VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica di competenza del responsabile del Servizio proponente, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- **VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile di competenza del responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/20;

**Preso atto** che sulla suddetta proposta è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti, Art. 175 comma 4 del TUEL. Assunto al protocollo n. 1689 in data 21/04/2021;

- **VISTO** il D. Lvo n. 267/2000 -
- **VISTO:** lo Statuto Comunale
- **VISTO:** Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Con votazione resa nei termini di legge dal seguente esito:
- Presenti e votanti n. **\_07-**
- Voti favorevoli n. **\_05**
- Voti astenuti n. 2 (Mazzocca Angelo e Mazzocca Mario)

### - VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE

### DELIBERA

- Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019 n. 160);
- Dichiarare la presente stante l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito: Presenti e votanti n. 07 - Voti favorevoli n. 05, Voti astenuti n. 2, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.



# COMUNE DI MOSCHIANO

## PROVINCIA DI AVELLINO

### IL SINDACO

OGGETTO:

**Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto

- l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;
- l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

g) che con il Decreto Rilancio n. 34/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 30/09/2020, allineando a tale termine l'approvazione delle deliberazioni relative alle aliquote ed alle tariffe per l'anno 2020;

g) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (Base imp. Ridotta del 50%) *	9,10
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti.	9,10
Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, art. 1 D.Lgs. N. 99 del 29/03/2004)	9,10
Aree fabbricabili	9,10
Abitazioni tenute a disposizione	9,10
Altri immobili	9,10
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2020 *non si è avvalso* della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU, come consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio<sup>1</sup>:

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote **approvate, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (Base imp. Ridotta del 50%) *	9,10
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti.	9,10
Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, art. 1 D.Lgs. N. 99 del 29/03/2004	9,10
Aree fabbricabili	9,10
Abitazioni tenute a disposizione	9,10
Altri immobili	9,10
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

\* Si precisa che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali, A/1, A/8 e A/9.

Di esentare dall'applicazione della Nuova IMU, oltre alle indicazioni in tabella di cui al punto 2, le seguenti fattispecie di immobili:

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ( è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2020, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2021 ammonta a € 95.000,00;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*



(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 data 21/11/2007, e successive modificazioni e integrazioni;
- Il regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio n. 09 del 25/09/2020;

#### PROPONE

1. di confermare per l'anno di imposta 2021, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, approvate con deliberazione di Consiglio n. 08 del 25/09/2020:

Fattispecie	Variatione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (Base imp. Ridotta del 50%) *	9,10
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti.	9,10
Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, art. 1 D.Lgs. N. 99 del 29/03/2004)	9,10
Aree fabbricabili	9,10
Abitazioni tenute a disposizione	9,10
Altri immobili	9,10

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

\* Si precisa che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali, A/1, A/8 e A/9.

2. di esentare dall'applicazione della Nuova IMU, oltre alle indicazioni in tabella di cui al punto 2, le seguenti fattispecie di immobili:
  - e) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucaibile;
  - f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ( è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
  - g) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - h) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di stimare in € 90.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Il Sindaco  
Claudio Rosario Addeo

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Moschiano, li 19/04/2021



Il Responsabile Area Amministrativa  
Claudio Rosario Addeo

In ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL-D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Moschiano. Li 19/04/2021



Il Responsabile Area Finanziaria  
Giuseppe Esposito

**COMUNE di MOSCHIANO**

Provincia di Avellino

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 – (L. 27 dicembre 2019, n.  
160)".

Il Revisore Unico dei Conti **Rag. Antonio Santoro,**

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;
- Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25/09/2020;
- Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/11/2007 e succ. mod. ed integ.
- Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 25/09/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020 che l'amministrazione comunale vorrebbe riconfermare per l'anno 2021:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (Base imp. Ridotta del 50%)	9,10 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della cat. D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti	9,10 per mille
Terreni agricoli	9,10 per mille
Aree fabbricabili	9,10 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9,10 per mille
Altri immobili	9,10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- Vista la proposta dei valori medi delle aree edificabili site sul territorio comunale;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, espressi dai Responsabili delle aree Amministrative e Finanziaria;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021.

Lusciano, 20 aprile 2021

Il Revisore Unico  
 Rag. Antonio Santoro

